

Sez. n. 126/17

Proc. n. 381

Ref. n. 181



CORTE D'APPELLO DI LECCE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Dott. Cosimo Almiento | - Presidente |
| 2) Dott.ssa Anna Rita Pasca | - Consigliere |
| 3) Dott. Andrea Godino | - Giudice Ausiliario est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 387 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014

TRA

C [redacted], rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Vitale e Francesco Conti per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Lecce, Via D'Annunzio n. 79 presso lo studio dell'avv. Oronzo Valletta;

APPELLANTE

E

B [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Carlo per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato in Lecce, Piazza Mazzini n. 7 presso lo studio dell'avv. Giovanni De Donno;

APPELLATA

*Oggetto
Contratto bancari*

All'udienza del 28.9.2016 le parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini sino al 28.11.2016 per le comparse conclusionali e sino al 19.12.2016 per le note di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 31.5.2007 C [REDACTED] conveniva [REDACTED] B [REDACTED] davanti al Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, esponendo di aver intrattenuto con il suddetto istituto bancario il rapporto di conto corrente n. 27869 nel periodo dal 1°1.1991 al 30.9.2003; assumeva l'attore come la banca avesse applicato nel corso del rapporto condizioni nulle quanto al tasso d'interesse, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto, nonché alla valuta ed al calcolo delle competenze ed ad altre remunerazioni; concludeva chiedendo che, previa rideterminazione del saldo del conto corrente al momento della chiusura del rapporto, la banca venisse condannata al pagamento in proprio favore della somma di Euro 45.000,00 o di quella eventualmente diversa risultante dalla stessa dovuta in corso di causa.

Si costituiva ritualmente in giudizio la banca convenuta contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. contabile e successivi supplementi integrativi della stessa in cui venivano sviluppati numerosi conteggi alternativi e, quindi, a seguito della soppressione delle sedi distaccate di Tribunale, il procedimento passava alla sede di Brindisi.

Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando ex art.281 *sexies* c.p.c. con sentenza n. 1554 del 23.12.2013, accoglieva parzialmente la condanna dell'attore condannando la banca convenuta al pagamento della somma di Euro 26.537,83 oltre interessi legali dalla domanda, con integrale compensazione delle spese di lite.

Il primo giudice, con stringata motivazione, dopo aver rigettato le eccezioni della convenuta di irripetibilità degli interessi pagati dal correntista e di intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di ripetizione degli stessi, dava atto che il C.T.U. aveva elaborato sei diverse ipotesi di calcolo ed affermava di condividere ...*“perché esente da vizi logico giuridici che ne inficerebbero le risultanze processuali, il calcolo in cui il CTU ha accertato che l'importo che va restituito dall'istituto di credito in favore dell'attore è pari ad € 26.537,83, operando il CTU il ricalcolo con capitalizzazione semplice delle competenze, i.e. senza nessuna capitalizzazione, e con ricalcolo degli interessi sia a debito che a credito del correntista limitato al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione e fino alla data di estinzione del rapporto e dunque per il periodo compreso tra il 1997 ed il 2003”*.

Per la riforma di tale sentenza ha proposto appello il C. [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 24.3.2014, cui ha resistito B. [REDACTED] chiedendone il rigetto; all'udienza collegiale del 13.7.2016 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui in epigrafe per il deposito delle difese scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appellante formula cinque motivi di gravame: - con il primo deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cod. civ. nell'azione di ripetizione dell'indebito da conto corrente bancario con apertura di credito, sostenendo che il primo giudice, limitando il diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito al decennio anteriore alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe erroneamente applicato il principio per cui la relativa prescrizione decorrerebbe dalla data di annotazione in conto delle singole operazioni di capitalizzazione degli interessi e non dalla data di

chiusura del conto corrente, in violazione dell'art. 2935 cod. civ.; - con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2697 cod. civ. assumendo che la banca, nell'eccepire la prescrizione del credito del correntista, avrebbe dovuto indicare il momento nel quale la stessa avrebbe iniziato a decorrere in relazione a ciascun versamento "extrafido" con funzione solutoria e non limitarsi ad una eccezione genericamente riferita a tutti i versamenti effettuati dallo stesso correntista; - con il terzo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha integralmente compensato le spese di giudizio nonostante non ne ricorrero i presupposti, chiedendo la condanna della banca all'integrale pagamento delle stesse con distrazione a favore dei difensori dell'appellante; - con il quarto deduce violazione dell'art. 132 2° comma, n. 4 c.p.c. per non avere il primo giudice motivato in ordine agli elementi in fatto e diritto della pronuncia, ed in particolare in ordine alle ragioni in base alle quali avrebbe posto a base della propria decisione l'ipotesi di calcolo, fra le molteplici predisposte dal C.T.U., concretamente applicata a preferenza delle altre; - con il quinto motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso l'indicazione dell'avv. Francesco Conti quale codifensore del C. [REDACTED]

2. Prendendo in esame i motivi di impugnazione nell'ordine proposto dall'appellante, la Corte rileva quanto segue: a) in relazione al primo ed al secondo motivo, strettamente connessi, occorre richiamarsi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che nella sentenza n. 24418/2010 hanno statuito: *"Qualora, dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal*



correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti"; da ciò consegue che, se la banca non allega e non prova il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione (ossia nella specie, la finalizzazione del versamento da parte del correntista ad una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista), la prescrizione va fatta decorrere dalla chiusura conto, non potendo il giudice od il C.T.U. sostituirsi alla parte nell'allegazione (e nella prova) di un fatto che individua il fondamento dell'eccezione, riservata dalla legge all'iniziativa della parte stessa, né effettuare valutazioni presuntive circa la natura delle rimesse effettuate dal correntista; peraltro, non vi è contestazione sul fatto che il conto fosse affidato e nella c.t.u. il perito, al quale era stato posto specifico quesito, ha accertato l'insussistenza di rimesse realmente solutorie a favore della banca; il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitto, pertanto, decorre nel caso di specie dalla data di chiusura del conto e non dall'annotazione delle singole operazioni di versamento, risultando inammissibile per genericità e comunque tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca; i primi due motivi d'appello sono fondati e meritevoli di accoglimento ed il credito del correntista deve pertanto essere determinato nella maggior somma di Euro 126.468,64 in applicazione del relativo conteggio effettuato dal C.T.U.; b) del pari fondato è il terzo motivo d'appello relativo alla compensazione delle spese di lite, postoché, indipendentemente dalla nuova formulazione del 2° comma dell'art. 92.c.p.c. -inapplicabile *ratione temporis* ex art. 13 c. 1° D.L. 132/2014 al procedimento *de quo*- non si ravvisa alcun giusto motivo per derogare al principio della soccombenza, nella fattispecie totalmente in capo alla banca convenuta la quale deve essere condannata alle spese del doppio grado di giudizio; c) sulla base di quanto sopra rilevato il quarto motivo, seppure



concettualmente fondato in quanto il giudice di primo grado non ha in sostanza motivato le ragioni del proprio convincimento, deve ritenersi assorbito; d) infine, in accoglimento del quinto motivo, deve darsi atto del ministero di codifensore del C [redacted] da parte dell'avv. Francesco Conti nel primo giudizio.

3. L'accoglimento dell'appello determina la condanna della banca appellata alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori di cui al D.M. 55/14, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C [redacted] avverso la sentenza n. 1554 del 13.12.2013 resa dal Tribunale di Brindisi nella causa n. 600274/07 RG, così provvede:

- in accoglimento dell'appello dichiara tenuta e condanna B [redacted] [redacted] al pagamento in favore di C [redacted] della somma di Euro 126.468,64 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna [redacted] B [redacted] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti di C [redacted] che liquida in Euro 4.000,00 oltre 12,50% spese generali CPA ed IVA come per legge per il primo grado ed in Euro 7.650,00 per il grado d'appello, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Vincenzo Vitale e Francesco Conti.

Lecce, 9 gennaio 2017.

Il Giudice Ausiliario estensore

dott. Andrea Godino




6

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Marta Rosari DE VITO)



Il Presidente

dott. Cosimo Almiento



Depositato in Cancelleria
il 3 FEB. 2017

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Marta Rosari DE VITO)

